



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati

- l'art. 9 cpv. 4 LOC;
- l'art. 29 del Regolamento comunale del Comune di Gordola
- l'art. 192 LOC

emana la seguente ordinanza:

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Gordola.

Articolo 2 – Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
- tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in via, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.

Articolo 3 – Principi

- è esclusa la videosorveglianza di aree private.
- la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero)
- il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
- la gestione è affidata a funzionari del Comune.

Articolo 4 – Utilizzazione

- Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
- la posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.



- l'ubicazione della videosorveglianza è la seguente:
 1. Centro di raccolta Posteggio al Motto;
 2. Asilo campisci;
 3. Centro Manifestazione Quirino Rossi;
 4. Incrocio via San Gottardo – via Valle Verzasca;
 5. Incrocio via San Gottardo – via Gaggiolo
 6. Via Nosette (Centro di raccolta)

Articolo 5 – Informazione

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Articolo 6 – Autorizzazioni

L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato a funzionari dirigenti designati dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Articolo 7 – Protezione dei dati

Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati. Trascorse le 100 ore di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

Articolo 8 – Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni norma precedentemente emanata in materia.

Per il Municipio

Il v. Sindaco
f.to R. Grossi

Il Segretario
f.to F. Lonni

Adottata con risoluzione municipale no. 213 del 23 giugno 2021